

Il cruscotto infortuni al posto del registro infortuni nuova circolare Inail : i dati sugli incidenti nel nuovo cruscotto on line dopo l'abolizione della tenuta di registro a partire dal 23 dicembre 2015.

Va in soffitta il registro infortuni, dallo scorso 23 dicembre, infatti, è stato abrogato l'obbligo della tenuta del registro, restando ferma la conservazione per almeno 4 anni dall'ultima registrazione (ovvero l'ultimo termine 22 dicembre 2019), in azienda, a disposizione degli ispettori per eventuali controlli. Questo è quanto chiarisce l'Inail con una circolare. Al suo posto, viene attivato il nuovo "cruscotto degli infortuni on line", che mette a disposizione degli ispettori i dati degli infortuni sul lavoro accaduti in data successiva al 22 dicembre.

La novità, spiegata nella circolare, è l'effetto dell'approvazione del Job Act che ha abolito il registro infortuni, anche se in realtà la norma era già prevista nel Testo Unico della Sicurezza, anche se mai attuata.

Nello stop del 23 dicembre, l'abolizione della tenuta del registro infortuni, come accennato, è efficace a decorrere dal 23 dicembre 2015, da tale data, pertanto, il datore di lavoro non ha più l'obbligo di istituirlo ed aggiornarlo. Questo, però, non vuol dire che il datore di lavoro non ha più l'obbligo di denunciare all'Inail gli infortuni avvenuti ai proprio dipendenti, l'obbligo continua ad essere in vigore.

Ma non solo, nonostante l'abrogazione dell'obbligo di tenuta, il datore di lavoro resta tenuto ancora per 4 anni dall'ultima registrazione in esso effettuata, quindi non oltre il 22 dicembre 2019, nel caso di eventi di infortuni accaduti l'ultimo giorno di validità del registro, ovvero 22 dicembre scorso.

Il cruscotto infortuni sarà accessibile agli organi di vigilanza nell'area servizi on line del sito dell'Inail, tramite inserimento di credenziali ed utilizzerà il criterio della competenza territoriale regionale come parametro fondamentale per ricercare di dati infortunistici.

Sarà possibile consultare il cruscotto per singolo soggetto, con l'inserimento del codice fiscale, o per tipi di settore, nel primo caso si riceverà il report con l'indicazione di tutti casi di infortunio relativi a quel lavoratore, mentre, nel secondo caso verrà elaborato un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative conseguenze per ogni anno singolo.

Il cruscotto è destinato, per il momento almeno, a colmare parzialmente il vuoto lasciato dal venire meno l'obbligo del registro infortuni, quest'ultimo, infatti, nella formulazione corretta dal decreto del ministero del Lavoro del 5 dicembre 1996, raccoglieva cronologicamente gli infortuni che comportavano l'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e fotografava a fini di prevenzione le cause e circostanze dell'evento. La circolare invece si riferisce, ora come ora, a solamente gli infortuni occorsi e denunciati dal datore di lavoro all'Inail, che per legge devono comportare l'assenza dal lavoro per almeno 3 giorni, di conseguenza il dato, od i dati, posto oggettivamente in consultazione non è immediatamente corrispondente a quello oggetto originario del registro.

Al fine di offrire agli organi di vigilanza preposti, uno strumento alternativo all'abrogazione del registro, ovvero in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l'azione ispettiva, l'Inail ha attivato un cruscotto funzionante su Internet nel quale è possibile consultare gli infortuni avvenuti dal 23 dicembre e correttamente denunciati dal datore di lavoro all'Inail, per gli infortuni avvenuti prima di tale data, ovvero, fino al 22 dicembre 2015, i dati restano invece consultabili nel registro infortuni nonostante sia stato abolito.

Come già detto, al cruscotto accedono gli organi di vigilanza dall'area servizi online sul sito www.inail.it tramite inserimento delle proprie credenziali. La consultazione è possibile, si ribadisce, per singolo infortunato o per settore di lavoro, infine l'Inail mette a disposizione degli utenti esterni il contact center multicanale tramite numero gratuito da rete fissa 803.164 oppure a pagamento 06/164164, nonché "Inail risponde" per ulteriori risposte, sempre via web.

Per l'Inail, ai fini degli infortuni, il sabato è un giorno comune a tutti gli altri non festivi (anche se dall'azienda può essere applicata la settimana corta), conseguentemente la denuncia dell'infortunio, in scadenza nello stesso giorno, non può slittare al primo giorno lavorativo successivo. Questo fattore è stato chiarito dallo stesso istituto facendo chiarezza su di un dubbio sorto con riferimento a quanto specificato in due note con cui si era espresso circa le possibilità di una differita delle scadenze coincidenti il sabato, al primo giorno feriale seguente.

Le sanzioni per la mancata denuncia di infortunio (entro 2 giorni dal ricevimento del certificato) o per la sua tardiva trasmissione è prevista in una cifra che va dai 1.290 ai 7.745,00 euro, comminabile sia dall'Inail che dalla Autorità di Pubblica Sicurezza, alla cui violazione è applicabile diffida e se l'azienda paga nei termini indicati nella sanzione, la stessa si riduce a 1.290 euro. Trascorso tale termine inutilmente, il datore di lavoro riceve la contestazione della violazione; se ottempera entro 60 giorni dal ricevimento, può pagare una sanzione ridotta pari a 2.580 euro.

Fonte :

- Inail, circolare n. 92/2015
- D.lgs 151/2015, art. 21
- Art. 53, comma 6, D.lgs. 81/2008 (T.u. sicurezza)
- Art. 53 DPR 1124/1965 (T.u. Inail)
- Inail, circolari 1721/14 e 1550/15